



Legge 30 marzo 1993 n.52 (pubblicata il 7 aprile 1993)

Modifica alla legge 11 febbraio 1983 n.15 (riforma del sistema pensionistico)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata

dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 30 marzo 1993.

Art. 1

A titolo di recupero dell'aumento del costo della vita non coperto in base alla Legge 30 aprile 1986 n.57, per il periodo 1987-1991 e fermo restando quanto previsto dal 3° comma dell'art.51 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, la pensione ordinaria di vecchiaia, d'invalidità e superstiti è aumentata di L.40.000= con decorrenza 1 gennaio 1993.

Art. 2

Dall'1 gennaio 1993 le pensioni ordinarie di vecchiaia, invalidità e superstiti a calcolo e per la parte eccedente l'importo del trattamento minimo sono rivalutate secondo la seguente modalità:

- a) le pensioni liquidate con decorrenza precedente al 31 dicembre 1987 sono rivalutate del 5%;
- b) le pensioni liquidate con decorrenza compresa fra l'1 gennaio e il 31 dicembre 1988 sono rivalutate del 4%;
- c) le pensioni liquidate con decorrenza compresa fra l'1 gennaio e il 31 dicembre 1989 sono aumentate del 3%;
- d) le pensioni liquidate con decorrenza compresa fra l'1 gennaio e il 31 dicembre 1990 sono aumentate del 2%;
- e) le pensioni liquidate con decorrenza compresa fra l'1 gennaio e il 31 dicembre 1991 sono aumentate dell'1%.

Non subiranno aumenti le pensioni liquidate nel 1992 in quanto già tutelate con Legge 24 luglio 1992 n.65.

Art. 3

A decorrere dall'1 gennaio 1993 le lettere a) e b) dell'art.33 della Legge 11 febbraio 1983, n.15 vengono così variate:

- a) 65% nel caso di coniuge solo o di figlio solo;
- b) 70% nel caso di due figli soli;
- c) 75% nel caso di concorso del coniuge con un figlio solo.

Tali variazioni si applicano anche alle pensioni di cui all'art.5 della Legge 8 marzo 1927 n.7.

Il diritto di reversibilità ai superstiti di cui all'art.5 della Legge 8 marzo 1927 n.7 è riconosciuto ad entrambi i coniugi.

Art. 4

Dall'1 gennaio 1993 la percentuale indicata al 1° comma dell'art.45 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, ai fini della determinazione dell'importo della pensione sociale, è pari al 26,5%.

Art. 5

La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 31 marzo 1993/1692 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Romeo Morri - Marino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari